

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 23 giugno 2022

Oggi 23 giugno 2022 alle ore 18,00 si è riunita a Macerata, presso la sede operativa in via Panfilo 13b, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sperimentale Teatro A convocata per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

- 1- Trasformazione dell'Associazione in "Associazione di Promozione Sociale" in base al nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117);
- 2- Modifica dello Statuto dell'Associazione;
- 3- Quota sociale;
- 4- Varie ed eventuali.

Presiede il Presidente Giorgio Sposetti; verbalizza il socio Nazzareno Gaspari.

Sono presenti i soci: Agabiti Silvia, Agasucci Maria Paola, Caciorgna Margherita, Caracciolo Alli, Frapiccini Marina, Gaspari Nazzareno, Gobbi Maria Novella, Longarini Fabrizio, Maceratini Maria Ottavia, Piccioni Piero, Righetti Maria Stella, Rossomando Vittoria, Sposetti Giorgio, Sposetti Isabella, Sposetti Stefano.

Trentasette soci, impossibilitati ad intervenire, hanno inviato delega scritta chiedendo di essere rappresentati da altri soci; tali deleghe, consegnate al Presidente, risultano conferite come segue:

Agabiti Silvia ha le deleghe di Mazziero Mauro, Paoloni Michela, Cinquepalmi Elisa;

Agasucci Maria Paola ha le deleghe di Bisonni Thomas, Bisonni Federico, Borsella Chiara;

Caciorgna Margherita ha le deleghe di Alfonsi Fabio, Alfonsi Franco, Picchio Roberto;

Caracciolo Alli ha le deleghe di Evangelisti Letizia, Brandao Claudio, Almanza Gabriella;

Frapiccini Marina ha le deleghe di Luzi Maria Valeria, Ceresani Genny, Romaldi Federica;

Gaspari Nazzareno ha le deleghe di Cioci Angelo, Giannangeli Pierfrancesco, Gigli Marco;

Gobbi Maria Novella ha le deleghe di Gobbi Fabrizio, Baioni Stefano, Mosca Elisabetta;

Longarini Fabrizio ha la delega di Cesanelli Andrea;

Maceratini Maria Ottavia ha le deleghe di Micozzi Paolo, Pasqualetti Renato, Pietrucci Gastone;

Piccioni Piero ha la delega di Taborro Adriano;

Righetti Maria Stella ha le deleghe di Petracci Stefano e Pirani Sonia;

Sposetti Giorgio ha le deleghe di Sposetti Alessandra, Polacchi Simone, Cellinese Giorgio;

Sposetti Isabella ha le deleghe di Masi Cristina, Sposetti Marcellino, Bellabarba Angelica;

Sposetti Stefano ha le deleghe di Andrenacci Riccardo, Bacaloni Fabio, Romiti Maria Carla.

Tutte le trentasette deleghe risultano contenere il nome del delegato con espresso riferimento all'Assemblea odierna e sono debitamente sottoscritte; esse sono depositate agli Atti dell'Assemblea.

Preso atto che i soci presenti sono quindici e quelli rappresentati per delega sono trentasette, per cui complessivamente esercitano il diritto di voto cinquantadue soci su sessantuno, ed è quindi soddisfatto il requisito della partecipazione dei due terzi prescritto dall'art. 9 del vigente Statuto per la trattazione dei punti 1 e 2 dell'O.d.G., il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e alle ore 18,20 dà inizio alla trattazione dei punti all'O.d.G..

1- Trasformazione dell'Associazione in "Associazione di Promozione Sociale" in base al nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117).

Su invito del Presidente, il socio Gaspari Nazzareno illustra sinteticamente la riforma del Terzo Settore introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore); egli in particolare richiama il nuovo quadro strutturale ed organizzativo previsto per le associazioni no profit, le principali novità della disciplina civilistica e fiscale e le tipologie degli Enti che possono essere compresi nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); egli inoltre indica i motivi per cui, in base alle caratteristiche, all'ispirazione, alle finalità e alle modalità organizzative, questa Associazione può assumere la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" con i diritti e doveri che questa comporta. In caso di trasformazione in APS, l'Associazione dovrà procedere ad adeguare lo Statuto vigente e dovrà integrare l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella propria denominazione.

Segue una breve discussione, con richieste di chiarimenti ed espressioni di pareri, al termine della quale l'Assemblea con voti unanimi

DELIBERA

l'assunzione da parte dell'Associazione Sperimentale Teatro A della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore -, per cui procede alla modifica dello Statuto.

2- Modifica dello Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea procede quindi alle modifiche allo Statuto da apportare nel rispetto del Codice del Terzo Settore e in coerenza con l'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale appena deliberata. Un'ipotesi di nuovo Statuto è stata allegata alla convocazione dell'Assemblea in modo che tutti i soci potessero prenderne adeguata conoscenza ed avessero il tempo di esaminarla; alcuni di loro hanno fatto pervenire osservazioni e suggerimenti di cui si è tenuto conto nella redazione della bozza che viene adesso sottoposta all'Assemblea.

Su invito del Presidente, il socio Gaspari Nazzareno dà lettura della bozza dei singoli articoli; su ciascuno di essi viene aperta la discussione, vengono esaminate le proposte di integrazione o modifica e viene effettuata la votazione sul testo che ne risulta formato.

Nell'esame dei singoli articoli e nella definizione delle rispettive formulazioni, l'Assemblea tiene fermi in particolare due criteri: il rispetto integrale dei dettami del Codice del Terzo Settore relativi alle Associazioni di Promozione Sociale e la continuità, per quanto compatibile, con i principi ispiratori e le attività che hanno caratterizzato l'Associazione fin dalla sua costituzione nel 1978.

I punti principalmente discussi, sui quali si è raggiunto un accordo unanime, sono i seguenti:

Continuità e coerenza con l'Associazione costituita nel 1978 (Articolo 1): il nuovo Statuto è redatto in continuità e coerenza con lo Statuto allegato all'atto costitutivo dell'Associazione il 10 luglio 1978 e fino ad oggi vigente; il nuovo Statuto deve prendere atto che la denominazione originaria dell'Associazione - "LABORATORIO SPERIMENTALE E DI ANIMAZIONE TEATRO A" - ha subito nel tempo una contrazione in "SPERIMENTALE TEATRO A" e nel relativo acronimo "STA", e che l'Associazione è fin dall'origine identificata e conosciuta con questa denominazione contratta e con questo acronimo.

L'eventuale trasferimento della sede legale e della sede operativa dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune non dovrà comportare modifica statutaria.

Principi ispiratori (Articolo 2): come principi ispiratori sono integralmente ribaditi quelli fissati nello Statuto del 1978 ai quali l'Associazione si è sempre conformata fino ad oggi. In particolare: assenza di fini di lucro e di carattere speculativo; carattere apartitico, ispirazione democratica, contrarietà verso ogni forma di violenza e di discriminazione, sostegno alle pari opportunità tra uomini e donne; pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, del libero pensiero, della libertà e dignità degli associati. L'attività dell'Associazione è basata prevalentemente sul volontariato personale libero e gratuito dei propri associati svolto in maniera non occasionale.

Durata ed eventuale scioglimento (Articolo 3): la durata dell'Associazione è illimitata; in caso di suo scioglimento deve essere rispettato il dettato del Codice del Terzo Settore.

Finalità e oggetto (Articolo 4): L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali ed artistiche svolte in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in particolare negli ambiti di cui ai punti "d", "i" e "v" dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Le attività specifiche attraverso cui perseguire tali finalità sono sostanzialmente quelle indicate nello Statuto del 1978 che vengono confermate.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati svolta in modo non occasionale; essa potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia. In base all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime; essa potrà altresì realizzare raccolte fondi nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida dettate dal relativo decreto ministeriale.

Patrimonio (Articolo 5): l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività dalle quote associative e: dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi; da eredità, donazioni e legati; da contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti pubblici e privati, organismi nazionali e internazionali, finalizzati al sostegno di iniziative realizzate nell'ambito dei fini statutari; dalle entrate derivanti da iniziative promozionali e sottoscrizioni finalizzate al proprio finanziamento; dalle entrate derivanti da attività istituzionali e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità associative; esso è indivisibile; in nessun caso l'Associazione distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve; analogamente, il fondo comune non è in nessun caso ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento; i beni di proprietà dell'Associazione non possono essere alienati per tutta la durata dell'Associazione stessa.

Soci (Articolo 6): l'ammissione all'Associazione è aperta a tutti, senza alcun tipo di discriminazione, sulla base della condivisione degli scopi del sodalizio. Il rapporto associativo è fondato sui principi di uguaglianza e uniformità. I soci sono distinti in: Fondatori, Ordinari, Collaboratori, Sostenitori, Onorari; i Collaboratori e i Sostenitori si distinguono per il particolare sostegno che intendono volontariamente dare alla vita dell'Associazione anche attraverso il contributo economico. La distinzione degli associati nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza riguardo ai loro diritti e ai loro doveri nei confronti dell'Associazione.

Organi sociali (Articolo 7): organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Per ciascuno di essi lo Statuto definisce i compiti e le responsabilità nel rispetto del Codice del Terzo Settore e delle norme comunemente adottate dalle associazioni.

L'Assemblea dei soci (Articolo 8): l'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è riconosciuto a tutti i soci in regola con il rapporto associativo; lo Statuto deve prevedere la possibilità di delega e il voto tramite collegamento in videochiamata subordinatamente alle condizioni di univoca identificazione del socio collegato.

Validità della costituzione delle assemblee (Articolo 9): l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Per la validità dell'Assemblea straordinaria è richiesta la presenza almeno della metà dei soci

Competenze e funzionamento dell'Assemblea (Articolo 10): per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea lo Statuto riporterà quelle previste dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore avente finalità analoghe secondo quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Consiglio Direttivo (Articoli 11, 12 e 13): per la composizione, l'articolazione e le attribuzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo si conferma quanto già previsto dallo Statuto in vigore dal 1978 in quanto compatibile con il Codice del Terzo Settore.

Libri sociali (Articolo 14): i Libri sociali da tenere sono il Libro dei soci, il Libro dei Volontari, il Libro dei verbali dell'Assemblea, il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, il Libro Inventario, la Raccolta delle scritture contabili.

Recesso ed esclusione di socio (Articolo 15): l'Associazione non ammette forme di adesione temporanea; lo Statuto prevede il diritto di recesso dei soci come pure il potere da parte del Consiglio Direttivo di disporre la decadenza o l'esclusione nei confronti dei soci che fossero inadempienti o che dovessero arrecare grave danno all'Associazione con i loro comportamenti; contro il provvedimento di esclusione deve essere data all'associato facoltà di ricorso all'Assemblea.

Diritto del socio recedente, escluso o defunto (Articolo 16): nei casi di scioglimento del rapporto associativo per recesso, esclusione o morte, non sussiste per il socio (o per i suoi eredi) diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative e i contributi volontariamente elargiti all'Associazione sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Norme finali (Articolo 17): l'articolo conclusivo è dedicato alla soluzione delle controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione e al rinvio, per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, alle disposizioni legislative vigenti e in particolare al D.Lgs 117/2017 e successive integrazioni.

Esaminati i singoli articoli, ed espresso voto unanime favorevole sul contenuto e sulla formulazione di ciascuno di essi, l'Assemblea passa all'approvazione dell'intero Statuto e con voti unanimi

DELIBERA

il nuovo Statuto dell'Associazione secondo il testo completo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente e al Consiglio Direttivo di provvedere agli adempimenti conseguenti alle odierne deliberazioni presso l'Agenzia delle Entrate e la Regione, apportando al testo dello Statuto le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore nel rispetto dei criteri seguiti dall'Assemblea, dando di esse comunicazione ai soci.

3- Quota sociale.

Alli Caracciolo riferisce all'Assemblea le determinazioni del Consiglio Direttivo successive alla delibera dell'Assemblea del 20 maggio u.s. riguardante la quota sociale; in particolare illustra i motivi per cui il Consiglio ha temporaneamente sospeso l'esecuzione della delibera ripromettendosi di sottoporre la decisione definitiva a questa Assemblea.

Nel condividere i motivi della decisione del Consiglio e nel riconsiderare l'entità della quota associativa annuale tenendo conto della articolazione in diverse tipologie dei soci prevista dall'art. 6 dello Statuto appena deliberato e nel rispetto della libera volontà dei soci di sostenere l'Associazione con il versamento di una quota aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, dopo breve discussione l'Assemblea con voti unanimi

DELIBERA

la diversificazione della quota associativa annuale come segue:

- quota sociale base obbligatoria per i soci ordinari: € 25,00;
- quota di € 50,00, versando la quale i soci hanno la qualifica di soci collaboratori;
- quota superiore a € 50, versando la quale i soci hanno la qualifica di soci sostenitori.

La scelta della quota da versare è rimessa esclusivamente alla libera volontà di ciascun socio e può variare di anno in anno; il mantenimento della qualità di socio è legato all'obbligo di versamento della quota base di € 25,00.

I soci fondatori, al pari di tutti gli altri soci, scelgono liberamente la quota da versare.

I soci onorari non hanno alcun obbligo di versamento della quota.

4- Varie ed eventuali.

Alli Caracciolo illustra l'idea di attivare una rete di comunicazione tramite internet per la più ampia diffusione delle attività e dei programmi dello STA, avendo come possibili interlocutori soci e simpatizzanti che vivono lontano da Macerata, anche in altri continenti, e altre associazioni analoghe.

L'Assemblea approva, rimettendo al Consiglio Direttivo lo studio delle concrete modalità di attuazione dell'idea.

Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20,25.

Macerata, 23 giugno 2022

IL VERBALIZZANTE
Nazzaferno Gaspari

IL PRESIDENTE
Giorgio Spopsetti

ALLEGATO:

- Nuovo Statuto dell'Associazione deliberato dall'Assemblea.



IL PRESIDENTE
Giorgio Spopsetti

1539/3

1-7-2022

Statuto dell'Associazione SPERIMENTALE TEATRO A
Approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenuta il 23 giugno 2022
ed allegato al Verbale della stessa di cui costituisce parte integrante

Art. 1 – Origine, denominazione e sede

Il presente Statuto regge l'Associazione denominata "Sperimentale Teatro A" – in seguito "Associazione" - costituita con atto notarile il 10 luglio 1978 in base agli artt.36 e segg. del Codice Civile con la denominazione originaria "Laboratorio Sperimentale e di Animazione Teatro A", di fatto correttamente identificata e conosciuta fin dalle origini con la denominazione contratta "Sperimentale Teatro A" o con l'acronimo "STA".

Tale Statuto è redatto in continuità e coerenza con lo Statuto allegato all'atto costitutivo del 1978, modificato e integrato in aderenza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") dall'Assemblea straordinaria dei soci svoltasi il 23 giugno 2022 che ha deliberato la trasformazione del sodalizio in Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo "APS" ovvero la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; l'utilizzo di tale acronimo o di tale locuzione nella denominazione sociale è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per cui l'Associazione se ne avvarrà esclusivamente in costanza di iscrizione al detto RUNTS.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

L'Associazione ha sede legale in Macerata, in via Alfieri n. 3, e sede operativa in Macerata, in via Panfilo 13b.

L'eventuale trasferimento della sede legale o di quella operativa nell'ambito dello stesso Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Principi ispiratori

L'Associazione non ha fine di lucro né carattere speculativo; è apartitica; è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore; si ispira a principi democratici e si pone contro ogni forma di violenza e di discriminazione, a favore delle pari opportunità tra uomini e donne e nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, del libero pensiero, della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 4 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali ed artistiche.

Essa svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale di cui ai punti "d", "i" e "v" dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato spontanea e gratuita dei propri associati svolta in maniera non occasionale.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e per la realizzazione delle attività di interesse generale indicate, intende svolgere le seguenti attività specifiche:

- I. Condurre attività di ricerca e di sperimentazione teatrale; organizzare e presentare lavori teatrali; promuovere lo scambio con altri gruppi e formazioni nazionali o straniere.
- II. Svolgere attività di animazione teatrale e culturale nelle scuole di ogni ordine e grado e in altri luoghi dove ritenuto utile e opportuno.
- III. Avanzare progetti o proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere la cultura teatrale e artistica anche attraverso la partecipazione a percorsi di co-programmazione e co-progettazione con la Pubblica Amministrazione e la stipula di convenzioni.
- IV. Assumere iniziative connesse direttamente o indirettamente con l'attività teatrale e culturale, idonee a svolgere un'azione di promozione e di aggregazione, con attenzione rivolta alle diversificazioni delle culture sociali e antropologiche.
- V. Costituire presso la sede operativa – quale spazio funzionale o di funzioni - un Centro di riferimento culturale, sia teatrale che artistico, in cui si esplicino varie attività con l'apporto creativo e operativo dei soci e la

collaborazione anche di studiosi, esperti ed operatori esterni, per la realizzazione di progetti ed eventi che rappresentino un servizio di rilievo per la Città e per la comunità nazionale e internazionale.

L'Associazione opera nella realtà locale ma non esaurisce in essa il suo orizzonte, anzi intende essere partecipe dei migliori fermenti della cultura artistica e teatrale contemporanea. Pertanto, a puro titolo esemplificativo, potrà:

- a. Organizzare seminari, dibattiti, servizi culturali;
- b. Collaborare nel campo artistico con scuole, Università, Enti locali, Regione ed enti culturali in genere;
- c. Promuovere attività nel campo della musica, delle arti figurative, del cinema, nonché creare contenuti e servizi digitali attraverso l'integrazione multimediale.
- d. Svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle norme vigenti, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione potrà collaborare con altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le Associazioni di Promozione Sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga ad essa a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario, della stessa. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione si propone; esso è indivisibile; in nessun caso l'Associazione distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve.

Alla data dell'approvazione del presente Statuto il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- I. dal fondo derivante dalle quote e dai contributi versati dai soci, dai proventi delle attività organizzate dall'Associazione e da altre entrate previste dallo Statuto;
- II. dai beni di proprietà dell'Associazione, distintamente elencati nel relativo Inventario, in particolare consistenti in: mezzi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione di spettacoli teatrali ed eventi; costumi, scene, oggetti di scena, fondali e quintaggio; scaffali da archivio in metallo ed in legno.

Tali beni di proprietà dell'Associazione non possono essere alienati per tutta la durata dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. erogazioni liberali degli associati e di terzi; eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti pubblici e privati, organismi nazionali e internazionali, finalizzati al sostegno di iniziative realizzate nell'ambito dei fini statutarî;
4. proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
5. entrate derivanti da iniziative promozionali e sottoscrizioni finalizzate al proprio finanziamento;
5. entrate derivanti da attività istituzionali;
6. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Il fondo comune - costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e risorse acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione - non è in nessun caso ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il successivo mese di marzo.

Qualora ricorressero i limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del

bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 6 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

Per essere ammessi come soci, gli interessati debbono presentare domanda scritta al Presidente che la sottopone al Consiglio Direttivo per l'accettazione. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei soci. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che possono, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima riunione successiva.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri nel rispetto della uniformità del rapporto associativo.

In particolare essi hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa;
- di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto su tutte le materie di competenza della stessa a norma del successivo art. 10;
- di manifestare liberamente le proprie opinioni;
- di ricevere informazioni sulla vita e le attività dell'Associazione;
- di usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- di eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- di essere eletti alle cariche sociali se maggiorenni.

Essi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota sociale deliberata dall'Assemblea e di partecipare alla vita associativa nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza disposta dal Consiglio Direttivo in caso di reiterato mancato versamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea;
- per esclusione, sempre disposta dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo art.15, a causa di comportamenti in contrasto con i principi e gli scopi dell'Associazione o di persistenti violazioni degli obblighi statuari e delle deliberazioni degli organi associativi.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Lo status di associato non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a nessun titolo né altri diritti oltre quelli previsti dal presente Statuto.

Non esiste in alcuna forma distribuzione di eventuali utili tra i soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da atti che possano nuocere all'Associazione.

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Collaboratori, Sostenitori, Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione il 10 luglio 1978; essi hanno pari diritti e doveri dei soci Ordinari.

Soci Ordinari sono tutti i soci che aderiscono volontariamente all'Associazione condividendone i principi e gli scopi, partecipano alle attività e versano la quota associativa base annuale deliberata dall'Assemblea.

Soci Collaboratori sono coloro che sostengono la vita dell'Associazione, oltre che con la loro attività, con il versamento di una quota pari al doppio della quota associativa base.

Soci Sostenitori sono coloro che sostengono la vita dell'Associazione, oltre che con la loro attività, con il versamento di una quota superiore al doppio della quota associativa base.

La scelta della quota da versare è rimessa esclusivamente alla libera volontà di ciascun socio e può variare di anno in anno, fatto salvo l'obbligo per ciascuno di versare la quota associativa annuale base stabilita dall'Assemblea a cui è legato il mantenimento della qualità di socio.

Soci Onorari sono persone alle quali il Consiglio Direttivo riconosce particolare autorevolezza e prestigio negli ambiti culturali di riferimento e che per questo invita a far parte dell'Associazione; essi sono esentati dal versamento della quota sociale e godono di tutti i diritti degli altri soci.

La distinzione degli associati nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza riguardo ai loro diritti e ai loro doveri nei confronti dell'Associazione, restando fermo il principio di uguaglianza e uniformità del rapporto associativo.

Il numero degli aderenti è illimitato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione.

L'Associazione si avvale per le sue attività prevalentemente dell'opera di volontari che in modo libero e gratuito mettono a disposizione le loro competenze e capacità nell'ambito artistico, tecnico o organizzativo. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono esclusi rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualche modo retribuito. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art.7 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera scritta inviata a ciascun socio per posta ordinaria o per posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione; essa deve contenere ordine del giorno, luogo di svolgimento, giorno e ora della prima e della seconda convocazione.

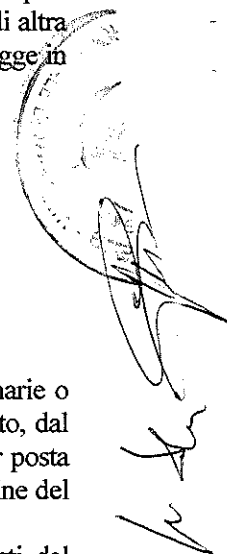
L'Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, nei casi previsti dal presente Statuto nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno metà dei soci.

All'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria - hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il rapporto associativo. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; un singolo socio può rappresentare nella stessa Assemblea un massimo di altri tre associati.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi dell'Associazione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza postale; è ammesso il voto tramite collegamento in videochiamata quando espressamente previsto nella lettera di convocazione e subordinatamente alle condizioni di certa ed univoca identificazione del socio collegato.

All'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea deve provvedere il Consiglio Direttivo.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. Below the signature, there are some additional handwritten marks, including what looks like a checkmark or a stylized 'L'.

Art. 9 – Validità della costituzione delle assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea in seconda convocazione può essere tenuta nella stessa giornata stabilita per la prima convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti e rappresentati aventi diritto, salvo per le materie per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto su indicazione del Presidente o secondo la modalità deliberata in casi specifici dall'Assemblea stessa.

Art. 10 – Competenze e funzionamento dell'Assemblea

All'Assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) eleggere con cadenza triennale i sette componenti del Consiglio Direttivo;
- b) discutere e deliberare sul rendiconto economico-finanziario presentato dal Consiglio Direttivo secondo la scadenza prevista dall'art. 5;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare le linee di indirizzo dell'attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità della quota associativa annuale base;
- f) decidere in via definitiva sull'esclusione di soci deliberata dal Consiglio Direttivo laddove richiesto dai diretti interessati ricorrenti come previsto dal successivo art. 15, confermando o revocando l'esclusione;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e su quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria spettano all'Assemblea i seguenti compiti:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per le deliberazioni in seduta straordinaria è richiesta la presenza di almeno il 50% dei soci e l'approvazione delle deliberazioni da parte della maggioranza degli intervenuti.

È in facoltà dei soci proporre, con richiesta sottoscritta da almeno un quinto di essi presentata al Presidente almeno trenta giorni prima la data prevista per l'Assemblea, l'inclusione di argomenti da loro indicati all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità analoghe individuato dall'Assemblea nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario o di un socio designato di volta in volta dall'Assemblea stessa.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali di cui al presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- attribuisce al suo interno le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
- affida ad altri Consiglieri incarichi funzionali alle attività dell'Associazione;
- individua, in relazione alle necessità organizzative e in base alle disponibilità dichiarate dai soci, i settori delle attività istituzionali ai quali preporre un socio coordinatore; determina inoltre i gruppi operativi da attivare e per ciascuno di essi indica un socio responsabile; i coordinatori di settore e i responsabili dei gruppi operativi, i cui nomi saranno portati a conoscenza degli associati, dovranno agire di comune accordo con il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone ogni anno il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;



- provvede all'amministrazione del patrimonio sociale;
- autorizza il Presidente ad effettuare le operazioni economiche e finanziarie funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali e alla vita dell'Associazione;
- delibera gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura e coordina il regolare funzionamento dell'Associazione;
- predispone le linee di indirizzo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e stabilisce il programma delle attività;
- definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione allegata al rendiconto economico-finanziario;
- delibera la partecipazione a bandi ed ogni richiesta ad enti pubblici e privati funzionale all'esercizio delle attività istituzionali; per le materie di cui al presente comma può delegare in via temporanea o permanente il Presidente;
- delibera la partecipazione a percorsi di co-programmazione e co-progettazione con la pubblica amministrazione e la stipula di convenzioni;
- delibera su ogni altro argomento che riguardi l'Associazione e che non sia di competenza specifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi anche per posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo, su decisione del Presidente, i responsabili di settore delle attività statutarie.

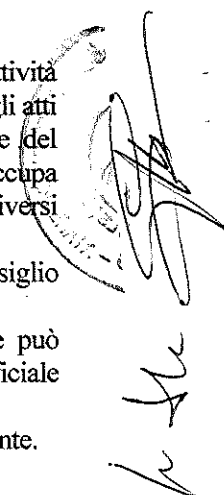
Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale a cura di uno dei componenti.

Art. 12 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; coordina le attività dell'Associazione e ne cura il buon andamento; convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; firma gli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; vigila sull'osservanza dello Statuto e della legislazione sulle materie di cui si occupa l'Associazione; rappresenta l'Associazione nelle relazioni con le Autorità, con gli Enti, con privati e nei diversi rapporti istituzionali e contrattuali; vigila sulla manutenzione, funzionalità ed efficienza della sede operativa. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Fatta eccezione per la rappresentanza legale dell'Associazione e la responsabilità generale, il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, a tempo determinato o indeterminato, dandone ufficiale comunicazione ai soci.

In caso di temporaneo impedimento nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.



Art. 13 – Attribuzioni delle altre cariche del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura la tenuta del Libro inventario dei beni e la Raccolta delle scritture contabili. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei soci, del Libro dei Volontari, del Libro dei verbali dell'Assemblea e del Libro dei verbali del Consiglio Direttivo; egli inoltre redige i verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo i casi in cui venga incaricato di ciò un altro componente dell'organo.

I Consiglieri possono inoltre ricevere dal Presidente deleghe in ordine a specifiche funzioni, in via temporanea o permanente, come previsto dall'art. 12.

Art. 14 – Libri sociali

Il Consiglio tiene aggiornati i seguenti libri e raccolte di documenti:

1°) Libro dei Soci: contiene per ogni singolo socio le generalità anagrafiche, la qualifica, il recapito postale e telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, la data di inizio del rapporto associativo, il versamento annuale delle quote nonché l'eventuale recesso o esclusione;

2°) Libro dei Volontari: contiene per ogni volontario non occasionale le generalità anagrafiche, il recapito postale e telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, la data di inizio della collaborazione con l'Associazione, le attività prestate;

- 3°) Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci: contiene i verbali delle Assemblee in ordine cronologico, firmati dal Presidente e dal verbalizzante;
- 4°) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo: contiene i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in ordine cronologico, firmati dal Presidente e dal verbalizzante;
- 5°) Libro inventario: contiene l'elencazione e la descrizione dei beni di proprietà dell'Associazione;
- 6°) Raccolta delle scritture contabili e Rendiconti economico-finanziari a norma dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.
- Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo che ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 15 – Recesso ed esclusione di socio

Ogni associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione. La volontà di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Presidente. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile e la registra nel Libro soci. I soci che avessero in corso impegni assunti per conto dell'Associazione, sono comunque tenuti a concordare con il Presidente i tempi e le modalità del recesso.

L'esclusione di singoli soci può essere disposta nei confronti di coloro che dovessero arrecare grave danno all'Associazione con i loro comportamenti, secondo quanto previsto dall'art. 6; essa è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere alla delibera di esclusione il Presidente contesta per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro almeno 15 giorni. Contro il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso alla prima Assemblea dei soci successiva al provvedimento stesso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro soci che segue la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo o, nel caso di ricorso, quella dell'Assemblea che l'abbia ratificata.

Art. 16 – Diritto del socio recedente, escluso o defunto

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglia per recesso, esclusione o morte, non sussiste per il socio (o per i suoi eredi) diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative e i contributi volontariamente elargiti all'Associazione sono intrasmissibili e non rivalutabili.

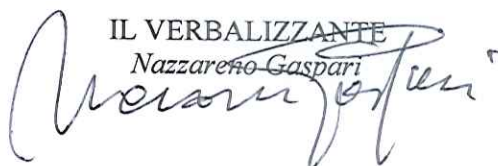
Art. 17 – Norme finali

I. Qualora dovessero sorgere controversie all'interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ne curerà la composizione con pronunciamento del Presidente, dopo aver provveduto in una riunione all'analisi delle motivazioni e delle implicazioni della controversia ed aver ascoltato uno o più soci, individuati dal Presidente, rappresentativi dei punti oggetto di disaccordo.

II. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti e in particolare al D.Lgs 117/2017 e successive integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione SPERIMENTALE TEATRO A – APS - tenuta il 23 giugno 2022 ed è allegato al Verbale della stessa di cui costituisce parte integrante.

Macerata, 23 giugno 2022

IL VERBALIZZANTE
Nazzeno Gaspari


IL PRESIDENTE
Giorgio Sposetti



